



COMUNE DI VALLEBONA

Provincia di Imperia

Determinazione Settore Amministrativo

N. 12 Del 21/01/2026 Reg.Gen.

OGGETTO:

Proroga tecnica di 3 mesi per gestione canali social media, gestione delle aree turistico culturali del sito comunale, generazione contenuti foto video ad uso social. Affidamento incarico alla Ditta SEA s.a.s. di Albis Stefano & C. con sede a Bordighera - Impegno di spesa.

L'anno duemilaventisei del mese di gennaio del giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Settore Amministrativo

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 15 dicembre 2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 15 dicembre 2025 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;

Visto il decreto sindacale nr. 6/2024 con il quale venivano attribuite al dipendente CAMILLO Davide le responsabilità gestionali previste dalla legge e riferite al Settore Affari Generali;

Premesso che:

- questa amministrazione è titolare di un sito WEB in linea con le indicazioni AGID e in particolare con Il codice dell'amministrazione digitale (D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), il decreto N.112/2008 Taglia Carta, il D.lg. n. 185/2008 sulla pec ed ultima la Legge n. 69/2009 che obbligano gli enti locali a dotarsi di siti istituzionali e portali web capaci di comunicare costantemente con il cittadino, le aziende e con le altre amministrazioni pubbliche;
- con determina n. 19 del 12/02/2026, è stato affidato all'operatore economico Ditta "SEA" s.a.s. di Albis Stefano & C. con sede in Bordighera (IM), la gestione dei Social Media per conto del Comune di Vallebona;
- che l'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 30/12/2022, ha deliberato gli indirizzi in merito alla promozione dell'immagine del Comune di Vallebona;
- che è intenzione, quindi, dell'Amministrazione comunale di proseguire, nell'ottica di dare continuità al lavoro già svolto, proseguire le attività di seguito descritte:
 - 1. Gestione dei canali Social Media Facebook, Instagram e Telegram;
 - 2. Gestione delle aree turistico culturali del sito web;
 - 3. Generazione di contenuti foto/video ad uso social, compresa individuazione argomenti di interesse e pianificazione;

Considerato che l'affidamento di cui sopra è scaduto e che occorre, per garantire la prosecuzione del servizio come da indirizzi dell'Amministrazione, prorogare l'incarico e impegnare la relativa spesa per un periodo pari a tre mesi necessario all'espletamento delle corrette procedure di gara;

Atteso che per l'acquisizione del servizio succitato, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Atteso, inoltre, che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lg. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.lg. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.lg. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Visto il preventivo di spesa formulato in merito dalla Ditta "SEA" s.a.s. di Albis Stefano & C. con sede legale in Piazza Due Strade 2/A, Bordighera (IM), agli atti dell'ufficio competente con protocollo 208 del 20/01/2026, che propone in linea con le indicazioni dell'Amministrazione, per un costo totale trimestrale di € 2.400,00 iva di legge esclusa, le seguenti attività:

- Gestione social media, web e attività digitali: € 2.400,00 oltre iva per 3 mesi (gennaio, febbraio, marzo 2026);

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP da indagini di mercato informali;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvederà mediante fondi del bilancio comunale stanziati su apposito e pertinente capitolo del Bilancio di previsione 2026/2028;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico Ditta "SEA" s.a.s. di Albis Stefano & C. con sede legale in Piazza Due Strade 2/A, Bordighera (IM), in quanto:

- trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP e dall'Amministrazione Comunale;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il Bilancio di Previsione per il 2026/2028;

Visti:

- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- CIG **BA0BC02AAA**;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il DURC, regolare, agli atti;

Osservato che il presente provvedimento diventa esecutivo per effetto dell'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto attestante la copertura della relativa spesa;

DETERMINA

1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come tutti i documenti citati benché non allegati;

2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico **Ditta "SEA" s.a.s. di Albis Stefano & C.** con sede legale in Piazza Due Strade 2/A, Bordighera (IM), la gestione dei canali Social Media Facebook, Instagram e Telegram - Gestione delle aree turistico culturali del sito web - Generazione di contenuti foto/video ad uso social, compresa individuazione argomenti di interesse e pianificazione, per conto del Comune di Vallebona come da descrizione nel preventivo agli atti, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 per un costo di euro 2.400,00 iva di legge esclusa, al mese, giusto preventivo in atti, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

3 - di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- a) fine da perseguire: la gestione dei Social Media per conto del Comune di Vallebona;
- b) oggetto del contratto: meglio descritto al punto 2);

- c) forma del contratto: si veda quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per i contratti di importo inferiore a 140.000,00 euro;
- d) clausole essenziali: si veda quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 per i contratti di importo inferiore a 140.000,00 euro;

4 - di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è di € 2.928,00 per 3 mesi per il servizio di gestione social media, web e attività digitali;

5 - di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2026 la somma di € 2.928,00, con imputazione al capitolo 140/68/1, cod. 01.08.1 titolo I del Bilancio di Previsione 2026/2028 esercizio 2026 per il periodo 01/01/2026 – 31/03/2026;

6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7 - di attestare che, in relazione all' art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, il Responsabile del Servizio competente ad adottare il presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale;

8 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9 - di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Sig. CAMILLO Davide;

10 - di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:

- ☒ Al Responsabile Unico del Progetto;
- ☒ Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
- ☒ Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore

F.to : **Camillo Davide**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 12 del 21/01/2026 esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 153, 5° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vallebona, li 21/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to : **Odetto Daniela**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

La presente determina è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/01/2026 al 07/02/2026, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vallebona, li 23/01/2026

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to : **CAMILLO Davide**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vallebona, _____

Il Segretario Comunale